

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2224 del 06/05/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO TREBBIOLA - USO: OCCUPAZIONE CON MANUFATTO PER SCARICO IN ALVEO - CONCESSIONARIO: ROSELLINI DEBORA - SISTEB:PC09T0036 - SINADOC: 32681.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2283 del 05/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE –
COMUNE: RIVERGARO (PC) – CORSO D’ACQUA: RIO TREBBIOLA – USO:
OCCUPAZIONE CON MANUFATTO PER SCARICO IN ALVEO –
CONCESSIONARIO: ROSELLINI DEBORA - SISTEB:PC09T0036 – SINADOC:
32681.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. della Regione Emilia-Romagna n. PG.2009.0190571 del 28/09/2009 con la quale la Sig.ra Rosellini Debora – c.f.: RSL DBR 76C51 G535O ha chiesto ai sensi della L.R. n°7/2004 s.m.i. la concessione per occupazione di area demaniale mediante scarico di acque reflue domestiche depurate nel Rio Trebbiola, nella località Larzano del Comune di Rivergaro (PC) nel punto meglio identificato al fronte map. 11 del F. 8 del NCT del Comune di Rivergaro;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 29/11/2017 sul BURERT (parte seconda) n. 320 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n° 15035 del 29/11/2017 con la quale, in riferimento all’istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere al Servizio Area Affluenti Po e al Comune di Rivergaro l’espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l’evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche

tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota agli atti del 19/01/2009 prot. n. 0170 del Comune di Rivergaro con il quale lo stesso aveva espresso, per quanto di competenza, parere favorevole allo scarico di cui trattasi;

- della nota assunta al prot. ARPAE n. 18055 del 21/11/2018 con la quale il Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole con prescrizioni, in merito al rilascio della concessione in parola;

CONSIDERATO:

- che su specifico invito del Servizio la Sig.ra Debora Rosellini in data 29/01/2020 (prot. ARPAE n. 14096) ha inoltrato una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa in data 21/01/2020, con la quale lo stesso dichiara: *“dalla data 31/12/2017 l’occupazione di è protratta fino ad oggi”*;

- che pertanto, avendo occupato aree del demanio idrico in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla Sig.ra Debora Rosellini è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 6 del 4/02/2020 per violazione all’art. 21 comma 1) della LR n.7/2004;

DATO ATTO che la richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- € **75,00** per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria dell’istanza mediante versamento su conto corrente postale n. 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 3/05/2021 euro **731,86** comprensivo di canoni per gli anni 2021 e 2020 e degli indennizzi per le annualità 2018 e 2019 mediante portale Pay-ER;

- in data 3/05/2021 € **250,00** a titolo di deposito cauzionale mediante portale Pay-ER;

DATO ALTRESI’ ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n. 69749 del 4/03/2021 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione

in data 3/05/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla Sig.ra Rosellini Debora– C.F.: RSL DBR 76C51 G5350 la concessione per occupazione di area demaniale mediante scarico di acque reflue domestiche depurate, nel Rio Trebbiola, nella località Larzano del Comune di Rivergaro (PC) nel punto meglio identificato al fronte map. 11 del F. 8 del

NCT del Comune di Rivergaro, come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare;

b) di stabilire che :

- la concessione è **valida per anni 12 a partire dalla data di adozione del presente atto;**

- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro **€ € 132,74;**

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 3/05/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è

soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

- si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. **PC09T0036** a favore di Rosellini Debora– C.F.: RSL DBR 76C51 G535O ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale con un tubo di scarico di (diametro D = 150 mm posizionato a circa 0,6 m dal piano campagna, con taglio obliquo) di acque reflue domestiche depurate nel Rio Trebbiola, nella località Larzano del Comune di Rivergaro (PC) nel punto meglio identificato al fronte map. 11 del F. 8 del NCT del Comune di Rivergaro, come da individuazione in planimetria allegata.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha validità di **12 anni** dalla data di approvazione della concessione e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n° 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente anche su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € **132,74** per il 2021 ai sensi della L.R. n.° 7/2004 art. 20 e s.m. e i., il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.
- 2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è pari a € **250,00**. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- 4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come

stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7 - Prescrizioni del nulla osta idraulico

Con nota prot. ARPAE n. PG/2018/18055 del 21/11/2018 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza ha prescritto il rispetto di quanto di seguito riportato:

*"1, Saranno a carico dei concessionari tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del RIO TREBBIOLA in dipendenza della concessione in questione. In particolare, è a carico del concessionario la custodia e la manutenzione del tratto interessato dall'opera (5 ml a monte e 5 ml a valle). Qualora si rendessero necessari interventi di **sistemazione idraulica** si fa obbligo ai concessionari di spostare a loro totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.*

*2. Premesso che allo scrivente Servizio non potranno, in ogni caso, essere imputabili danni al riguardo, si consiglia di prevedere sulla linea di scarico un pozzetto con apparato di **chiusura o di non-ritorno**, al fine di evitare, durante eventi di piena del corso d'acqua, fenomeni di rigurgito nella condotta di scarico.*

*3. Dovrà essere realizzato un **rivestimento in massi** del corso d'acqua, sulla sponda interessata dallo scarico e sul fondo alveo, per una larghezza di almeno ml 3,00, a protezione della sponda stessa dall'eventuale erosione dovuta al ruscellamento delle acque di scarico.*

*4. In occasione di ogni evento di **piena** del corso d'acqua si dovrà verificare l'efficienza dello scarico ed eventualmente intervenire nel ripristino e nella regolarizzazione del **deflusso delle acque** scolate e della zona di alveo antistante il punto di scarico medesimo, anche con eventuali **rimozioni di sedimenti** e detriti/vegetazione di ostacolo al deflusso stesso.*

*5. Non dovranno mai risultare in alveo **impaludamenti e ristagni** di acque provenienti dallo scarico.*

6. I concessionari hanno la piena responsabilità circa l'assoluta osservanza delle norme di sicu-

*rezza per la incolumità pubblica prevista dalle norme vigenti, adottando i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per **prevenire danni** ed infortuni, tenendo in ogni caso sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, da molestie e pretese anche giudiziali, da parte di terzi, per danni che potessero pervenire a persone, animali e cose, in dipendenza dell'attraversamento autorizzato.*

7. E' fatto divieto di porre in essere interventi di estrazione ed allontanamento di materiali litoidi del corso d'acqua, durante le operazioni di manutenzione di cui sopra.

8. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

9. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all'opera, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente."

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.



La sottoscritta Rosellini Debora– C.F.: RSL DBR 76C51 G5350 presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato per accettazione il 3/05/2021 dalla Concessionaria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.